



***Comune di CASTELL'AZZARA***

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

# **REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23.01.2026

In vigore dal \_\_\_\_\_



# ***Comune di CASTELL'AZZARA***

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

## INDICE:

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizione del servizio
- Art. 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea e servizi di carattere sociale
- Art. 4 – Numero e tipo dei veicoli da adibire al servizio di NCC
- Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 6 - Titolo per l'esercizio del servizio e modalità per il rilascio
- Art. 7 - Forme giuridiche per l'esercizio del servizio
- Art. 8 - Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di NCC
- Art. 9 – Contenuto del bando di concorso
- Art. 10 – Articolazione delle prove, materie di esame e titoli valutabili
- Art. 11 - Titoli di preferenza
- Art. 12 - Indizione del concorso
- Art. 13 - Commissione di concorso
- Art. 14 – Assegnazione delle autorizzazioni e inizio del servizio
- Art. 15 – Efficacia della graduatoria
- Art. 16 - Sanzione pecuniaria, sospensione, revoca e decadenza
- Art. 17 – Ulteriori sanzioni
- Art. 18 - Procedimento sanzionatorio
- Art. 19 - Divieti e cumuli
- Art. 20 - Trasferibilità delle autorizzazioni
- Art. 21- Trasporto persone diversamente abili
- Art. 22 – Sostituzione alla guida e collaborazione di familiari
- Art. 23 - Obblighi dei titolari di autorizzazione NCC
- Art. 24 – Comportamento dei conducenti durante il servizio
- Art. 25 – Diritti dei conducenti e comportamento degli utenti
- Art. 26 – Responsabilità del titolare
- Art. 27 - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 28 – Sostituzione del mezzo
- Art. 29 – Controllo dei mezzi
- Art. 30 - Interruzione del trasporto
- Art. 31 - Tariffe
- Art. 32 - Pubblicità sui veicoli
- Art. 33 - Commissione consultiva NCC
- Art. 34 - Norma di rinvio e clausola di salvaguardia



# ***Comune di CASTELL'AZZARA***

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

## **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto pubblico non di linea mediante il servizio di noleggio con conducente (NCC) ed il rilascio delle relative autorizzazioni.

L'esercizio del servizio NCC avviene nel rispetto del presente Regolamento, della Legge n. 21/1992, della Legge Regionale Toscana 6 settembre 1993, n. 67 Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale comunque applicabile e vigente, anche eventualmente sopravvenuta rispetto al presente Regolamento.

## **ART. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

I servizi di noleggio con conducente (NCC) rientrano nell'ambito degli autoservizi pubblici non di linea, ossia quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, scolastico, servizi sociali ferroviari, automobilistici ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il servizio di NCC, esercitato mediante autovettura fino a 9 posti compreso il conducente, motocarrozzeria, velocipede veicolo a trazione animale, si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse ubicate nel territorio comunale.

La sede operativa del vettore e la/e relative rimesse devono essere situate nel territorio del Comune di Castell'Azzara.

Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, il quale può comunque avvalersi, nell'esercizio dell'attività, della collaborazione di familiari secondo quanto previsto dall'art. 230-bis Codice Civile o di dipendenti, sempre se iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 e conseguentemente in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto e disciplinato dal Codice della Strada.

## **ART. 3 - SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA E SERVIZI DI CARATTERE SOCIALE**

1) I mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea o di altro tipo di trasporto nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 4 e 5 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422.

Inoltre, gli assegnatari di autorizzazione NCC devono assicurare la propria disponibilità ad effettuare a **tariffa agevolata**, all'occorrenza e nel limite massimo di trenta giorni all'anno, trasporti di carattere sociale trasporto pubblico di linea e/o scolastico.

Si intendono come tali i trasporti richiesti su segnalazione dei Servizi sociali del Comune, che servono per attendere ad esigenze della vita quotidiana (ad es. ricoveri in ospedale, sottoposizione a visite specialistiche, adempimenti burocratici rilevanti ecc...) e che interessano soggetti che si trovino in



# ***Comune di CASTELL'AZZARA***

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

condizioni di disagio economico, in condizioni di disagio fisico o comunque nella oggettiva impossibilità di spostarsi agevolmente con mezzi propri.

Inoltre, al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto il mantenimento di servizi di trasporto pubblico locale di linea, nonché al fine di sopperire a straordinarie e momentanee interruzioni e/o deficienze di automezzi scuolabus per la gestione del trasporto scolastico, viene stabilito che le autovetture in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzate, previa deliberazione della Giunta Municipale, per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi di cui sopra.

2.L'utilizzo di cui al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa, successivamente alla stipulazione di una apposita convenzione o contratto di servizio tra l'Ente Concessionario della linea e il titolare dell'autorizzazione comunale al servizio di noleggio con conducente. La convenzione o il contratto di servizio dovrà prevedere obbligatoriamente le condizioni del trasporto, i diritti e gli obblighi reciproci e le garanzie stabilite per il rispetto degli stessi.

Allorquando si verifichino tali necessità, il Comune e/o l'Ente Concessionario dei servizi integrativi, di linea e trasporto scolastico interpellerà, con congruo anticipo, tutti i titolari di autorizzazione NCC, partendo dall'autorizzazione rilasciata più recentemente ed andando a ritroso in caso di mancata disponibilità del primo interpellato. Resta inteso che, pur non essendo obbligatoria la prestazione del servizio, in caso di reiterato rifiuto della disponibilità ad effettuare i trasporti di carattere sociale (ossia tre rifiuti in un anno) si applica la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di cinque ad un massimo di venti giorni.

## **ART. 4 – NUMERO E TIPO DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NCC**

Il fabbisogno locale dei servizi di NCC, ossia il numero ed il tipo dei veicoli da adibire al detto servizio, è determinato dal Consiglio Comunale sulla base delle indicazioni della Provincia e nel rispetto delle norme regionali, tenendo conto in particolare:

- a) della popolazione residente;
- b) dell'estensione territoriale;
- c) dell'intensità dei flussi turistici;
- d) della presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
- e) dell'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
- f) del numero delle licenze e delle autorizzazioni già rilasciate.

Fino a nuove determinazioni dell'organo di cui sopra, si dà atto che alla data di adozione del presente Regolamento, il Comune di Castell'Azzara ha un contingente di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente delle quali, alla data odierna, una è già assegnata.

## **ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio deve essere svolto in conformità con le vigenti norme statali e regionali nonché con le vigenti disposizioni regolamentari comunali.

## **ART. 6 - TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO E MODALITÀ PER IL RILASCIO**

Lo svolgimento del servizio è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione municipale ai sensi della Legge n. 21/1992.



# **Comune di CASTELL'AZZARA**

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

L'autorizzazione non è soggetta a scadenza.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC sono rilasciate mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo (o che si impegnano ad acquisirla entro i termini intimati dall'Ente, successivamente al rilascio dell'autorizzazione), che possono gestirle in forma singola o associata. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza nell'organico delle autorizzazioni previste, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di graduatoria in corso di efficacia.

## **ART. 7 - FORME GIURIDICHE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della Legge n. 21/1992.

Nei casi di cui sopra è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui sopra, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Per il conferimento è necessario presentare all'ufficio comunale competente i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C. C. I.A.A.;
- b) copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
- c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6, L. n. 21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio comunale competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo.

## **ART. 8 - REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI NCC**

Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono richiesti i seguenti requisiti/condizioni:

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero di altro Stato alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
- idoneità psico-fisica al servizio;
- possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida del veicolo che si intende adibire al servizio secondo le vigenti norme, rispettivamente, del Codice della Strada;



# *Comune di CASTELL'AZZARA*

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

- iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/1992;
- possesso del certificato di abilitazione professionale già previsto dall'art. 80, commi 8 e 9, del DPR n. 393/1959 ed ora previsto dall'art. 116, commi 8 e seguenti, del DPR n. 285/1992;
- presenza della sede operativa e disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di almeno una rimessa (per i veicoli) nel territorio comunale di Castell'Azzara; in alternativa dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità della sede operativa e della rimessa nel Comune entro i termini indicati dall'Amministrazione;  
(per sede operativa si intende un locale destinato all'attività di prenotazione ed alle attività amministrative necessarie per lo svolgimento del servizio; per rimessa si intende uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio); (rif. sentenza Cons. Stato 508/2023)
- proprietà o disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio; in alternativa dichiarazione di impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità del veicolo entro i termini indicati dall'Amministrazione;
- non aver trasferito l'autorizzazione per l'esercizio di NCC nei cinque anni precedenti. Per il computo dei cinque anni si tiene conto del giorno di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;
- copertura assicurativa per responsabilità civile presso terzi, compresi i terzi trasportati, del veicolo da adibire al servizio;
- non essere sottoposto ad una misura di prevenzione;
- non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena e salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a fallimento o altre procedure concorsuali, né essere oggetto di un procedimento per l'accesso a tali procedure;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis c.p.p.;
  - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p.p. oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
  - delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
  - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
- non aver ceduto, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda, una precedente autorizzazione, rilasciata dal Comune di Castell'Azzara o da altro Comune.



# **Comune di CASTELL'AZZARA**

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

Qualora venga accertata la sopravvenuta mancanza o inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio NCC, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una deroga non superiore a trenta giorni (eventualmente prorogabili per motivate ragioni), per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. In difetto, si applica la decadenza dall'autorizzazione.

## **ART. 9 – CONTENUTO DEL BANDO DI CONCORSO**

Il bando di concorso deve indicare, tra l'altro:

- il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- i requisiti di partecipazione;
- le modalità ed i termini di presentazione delle domande e l'eventuale documentazione da allegare;
- il numero e la tipologia delle prove;
- le materie di esame;
- i titoli valutabili;
- i titoli di preferenza.

La pubblicità del bando è assicurata mediante pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio del Comune nonché sul Bollettino Ufficiale Regionale.

## **ART. 10 – ARTICOLAZIONE DELLE PROVE, MATERIE DI ESAME E TITOLI VALUTABILI**

Il bando di concorso prevede lo svolgimento di una o più prove, che possono consistere in:

- quiz a risposta multipla;
- domande a risposta sintetica;
- elaborato;
- esame orale.

Le **materie d'esame** consistono in:

- conoscenza della normativa relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea, con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente;
- conoscenza delle norme del Codice della Strada;
- conoscenza dei principali luoghi e siti storici del Comune e della toponomastica locale;
- conoscenza di almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

I **titoli valutabili** sono i seguenti:

| <b>TITOLO</b>    | <b>PUNTEGGIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo di studio | punti 5 per diploma di Laurea conseguito al termine di corso di studi almeno triennale<br>punti 3 per diploma di istruzione secondaria superiore (corso di studi quinquennale)<br>punti 1 per licenza media<br><br>fino ad un massimo di 5 punti<br><br>N.B.: non sono presi in considerazione i titoli ulteriori (ad es. la seconda laurea), mentre in caso di più titoli tra i suddetti, il maggiore |



# **Comune di CASTELL'AZZARA**

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | assorbe il minore (ad es. la laurea assorbe il diploma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Servizio prestato presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone, sia di linea che non di linea, anche in qualità di titolare | punti 2 per ogni semestre continuativo<br>fino ad un massimo di 10 punti<br><br>N.B.: massimo valutabile: cinque semestri. Non sono presi in considerazione i periodi inferiori ad un semestre continuativo.                                                                                                                                                |
| Caratteristiche del veicolo                                                                                                               | punti 2 per veicolo dotato di POS<br><br>punti 1 per veicolo dotato di Wi-Fi<br><br>punti 4 per veicolo attrezzato per un più agevole trasporto dei disabili<br><br>punti 4 per veicolo elettrico<br><br>punti 2 per veicolo da 4 a 6 posti per passeggeri;<br>punti 4 per veicolo da 7 posti fino a 8 per passeggeri<br><br>fino ad un massimo di 15 punti |

Ferma restando l'autonomia del bando di concorso nello stabilire il numero delle prove ed i relativi punteggi massimi attribuibili, l'incidenza del punteggio dei titoli valutabili non può superare il 30% del punteggio massimo (punteggio prove + punteggio titoli) ottenibile.

## **ART. 11 - TITOLI DI PREFERENZA**

A parità di punteggio costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine:

- l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

## **ART. 12 - INDIZIONE DEL CONCORSO**

Il concorso viene indetto dal Responsabile competente per materia, che provvede alla predisposizione ed approvazione del relativo bando.

Successivamente alla chiusura del termine di presentazione delle domande, il predetto Responsabile procede all'istruttoria formale delle stesse e forma l'elenco delle domande ammesse e delle domande escluse. Può essere attivato il soccorso istruttorio nei casi in cui questo è consentito e purché relativo a vizi della domanda che siano sanabili.

L'elenco delle domande ammesse viene quindi trasmesso alla Commissione di concorso, per il seguito di competenza.



# ***Comune di CASTELL'AZZARA***

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

## **ART. 13 - COMMISSIONE DI CONCORSO**

La Commissione di concorso viene nominata dal Responsabile competente per materia ed è composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. Uno dei componenti funge altresì da segretario verbalizzante.

I componenti della Commissione possono essere sia interni che esterni all'Ente e, preferibilmente, devono essere scelti tra esperti del settore.

Della Commissione può far parte il medesimo Responsabile.

Nel rispetto delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 (due terzi), salva motivata impossibilità.

La Commissione opera come collegio perfetto, quindi con la presenza di tutti i componenti. Nell'atto di nomina è possibile indicare uno o più supplenti per l'ipotesi di assenza o impedimento dei componenti titolari.

La Commissione, oltre ad ogni altra attività prevista dal bando di concorso, provvede, fra le altre cose, a:

- fissare il calendario delle prove, le modalità e la relativa durata;
- esaminare e valutare i titoli;
- determinare i criteri e le modalità di valutazione delle prove;
- predisporre, somministrare e correggere le prove;
- formare la graduatoria.

Ai Componenti esterni della Commissione di concorso si applicano i compensi vigenti nell'Ente per le Commissioni di concorso per le assunzioni di personale.

La commissione dura in carica cinque anni.

## **ART. 14 – ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E INIZIO DEL SERVIZIO**

Successivamente all'espletamento delle prove ed alla loro valutazione e quindi dopo la formazione della graduatoria da parte della Commissione, il Responsabile del procedimento procede all'approvazione della graduatoria medesima. Quindi, il Responsabile dà formale comunicazione a colui o coloro che si sono classificati in graduatoria in posizione utile per l'assegnazione e, contestualmente, fissa un termine entro il quale costoro debbono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, salva la documentazione che l'Ente può acquisire d'ufficio.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione e/o acquisizione della predetta documentazione. Resta inteso che l'Ente, in qualsiasi momento, può effettuare controlli in capo al titolare al fine di accertare il permanere dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Nel caso di assegnazione di nuova autorizzazione o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato solo per motivate ragioni.

## **ART. 15 – EFFICACIA DELLA GRADUATORIA**

La graduatoria conserva un'efficacia di tre anni, a decorrere dalla data di approvazione.



# ***Comune di CASTELL'AZZARA***

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

Le autorizzazioni vacanti nel corso di efficacia della graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

## **ART. 16 - SANZIONE PECUNIARIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA**

L'autorizzazione NCC può essere oggetto di sospensione, revoca e decadenza.

Al titolare di autorizzazione NCC, inoltre, possono essere comminate sanzioni pecuniarie, che sono cumulabili con le altre sanzioni previste dal presente articolo. Le sanzioni pecuniarie possono variare, in base alla gravità dell'infrazione, da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.

I suddetti provvedimenti sono adottati dal Responsabile competente per materia.

La **sospensione** può variare da un minimo di cinque giorni ad un massimo di sei mesi, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, e viene disposta nei seguenti casi:

- violazione delle norme di comportamento;
- mancato pagamento della sanzione pecuniaria;
- reiterato rifiuto della disponibilità ad effettuare i trasporti di carattere sociale (ossia tre rifiuti in un anno);

La **revoca** viene disposta nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione previsti dal presente Regolamento e dalle altre norme vigenti in materia;
- inosservanza del provvedimento di sospensione;
- a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di tre anni;
- assenza o inutilizzabilità della sede operativa e/o della rimessa nel territorio comunale;
- svolgimento del servizio in contrasto con le norme che prevedono la partenza ed il ritorno presso la rimessa, salva l'ipotesi di poter iniziare un nuovo servizio senza rientrare in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

È fatta sempre salva, inoltre, la revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

La **decadenza** viene disposta nei seguenti casi:

- mancato inizio del servizio, dopo il rilascio dell'autorizzazione o dopo l'acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", entro i termini di cui al presente Regolamento;
- mancato trasferimento, in caso di morte del titolare, entro i termini di cui al presente Regolamento;
- esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- alienazione del mezzo a cui fa riferimento l'autorizzazione senza che lo stesso sia stato sostituito entro 60 giorni, salvo i casi di forza maggiore;
- mancato esercizio del servizio, senza giustificati motivi, per sessanta giorni.

A seguito dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca è fatto obbligo al titolare di riconsegnare l'autorizzazione al competente Ufficio comunale.

## **ART. 17 – ULTERIORI SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 11-bis della Legge n. 21/1992, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle norme regionali, l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della citata legge è punita:



# ***Comune di CASTELL'AZZARA***

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 L. 21/1992 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 L. 21/1992 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 L. 21/1992 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 L. 21/1992 alla quarta inosservanza.

## **ART. 18 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

In ogni caso in cui l'Ente ritenga dover applicare una sanzione (sanzione pecuniaria, sospensione, decadenza, revoca, ecc...), il Responsabile competente per materia provvede a formulare la contestazione scritta all'interessato e contestualmente concede a quest'ultimo un congruo termine (di norma non inferiore a sette giorni) per far pervenire le sue controdeduzioni, eventualmente corredate dai documenti ritenuti utili.

Ogni provvedimento sanzionatorio deve essere debitamente motivato.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune in caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione.

## **ART. 19 - DIVIETI E CUMULI**

Le autorizzazioni NCC sono riferite ad un singolo veicolo e sono cedibili solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e dal presente Regolamento. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo del 50% arrotondato all'unità superiore

## **ART. 20 - TRASFERIBILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, da parte del Comune su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

## **ART. 21- TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

Ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 21/1992, il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare



# ***Comune di CASTELL'AZZARA***

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone dai mezzi, nonché il necessario supporto durante il trasporto nonché ancora di consentire l'agevole trasporto dei mezzi necessari alla loro mobilità (stampelle, carrozzine, ecc...) che peraltro deve avvenire senza sovrapprezzi.

Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposto, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

Nel caso in cui vengano trasportati non vedenti, è fatto obbligo di trasportare gratuitamente anche il cane accompagnatore.

I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **ART. 22 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE DI FAMILIARI**

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione medesima, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

La sostituzione alla guida nei casi di cui sopra deve essere oggetto di apposita comunicazione all'Ufficio comunale competente, con l'indicazione della persona designata alla sostituzione.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo dei conducenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile.

Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio comunale competente l'elenco dei familiari collaboratori indicando, per ognuno, i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. Una copia dell'elenco deve essere allegata alla autorizzazione.

## **ART. 23 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE NCC**

Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.

I comuni in cui non è esercitato il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.



# ***Comune di CASTELL'AZZARA***

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso la rimessa, con ritorno alla stessa. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.

Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto in parola, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

In deroga a quanto previsto nei punti precedenti, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

I veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere, temporaneamente, autorizzati dal Comune allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi laddove quest'ultimo servizio non sia esercitato.

## **ART. 24 – COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI DURANTE IL SERVIZIO**

Durante il servizio ai conducenti è fatto obbligo di:

- comportarsi con correttezza, cortesia, senso civico e senso di responsabilità;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, comprese la salita e la discesa;
- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e confacente al servizio pubblico prestato;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto causa forza maggiore e comunque adoperarsi, in tali casi, per prestare la massima assistenza al trasportato e ridurre i disagi;
- seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;



# ***Comune di CASTELL'AZZARA***

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

- caricare i bagagli dei viaggiatori, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse e di pubblica sicurezza;
- comunicare tempestivamente all'ufficio comunale competente il cambio della sede e/o della rimessa NCC;
- comunicare tempestivamente all'ufficio comunale competente eventuali provvedimenti relativi a sospensioni della patente, ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo, sospensione o cancellazione dal ruolo dei conducenti;
- comunicare tempestivamente all'ufficio comunale competente i casi di incidente stradale avvenuti con il veicolo di cui al titolo abilitativo e che impediscono l'esercizio dell'attività;
- consegnare al Comune o al Commissariato di Polizia di Stato o alla Stazione dei Carabinieri, al termine del turno, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne faccia richiesta;
- tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione NCC ed i documenti obbligatori per legge relativi al mezzo stesso;
- rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto salvo quanto previsto dalla L. n. 21/1992;
- non aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;
- compilare il foglio di servizio, in conformità con le disposizioni vigenti.

Inoltre al conducente è fatto divieto di:

- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli e requisiti per l'esercizio dell'attività.
- fumare o consumare cibo durante la corsa;
- utilizzare per lo svolgimento del servizio un mezzo diverso da quello autorizzato;
- esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- esporre messaggi pubblicitari in difformità con le norme vigenti in materia;
- trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- sostare su suolo pubblico, ovvero in aree non specificatamente autorizzate, allo scopo di procacciarsi commissioni di noleggio.

Ai titolari di autorizzazione NCC inoltre è fatto obbligo di rispettare tutte le norme legislative e regolamentari in materia e di prestare il servizio con regolarità.

## **ART. 25 – DIRITTI DEI CONDUCENTI E COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI**

I conducenti, durante l'espletamento del servizio NCC, hanno i seguenti diritti:



# ***Comune di CASTELL'AZZARA***

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

- chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio da effettuarsi possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;
- rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo;
- esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero;

Agli utenti è fatto divieto di:

- fumare in vettura;
- gettare oggetti dai veicoli;
- pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere che il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni del codice della strada;
- consumare pasti nel mezzo, salvo autorizzazione del conducente.

## **ART. 26 – RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

## **ART. 27 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio N.C.C. debbono:

- esser dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale;
- essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- essere in regola con la revisione;
- esser dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
- essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- essere muniti di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come previsto dalle disposizioni vigenti;
- essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap;
- esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e dotarsi di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del Comune di Castell'Azzara ed il numero dell'autorizzazione.

I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmite catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti.

## **ART. 28 – SOSTITUZIONE DEL MEZZO**

Il titolare di autorizzazione NCC può procedere alla sostituzione del mezzo con altro avente tutti i requisiti richiesti dalla legge e del presente Regolamento. La sostituzione del mezzo deve essere comunicata all'Ufficio comunale competente affinché si provveda ad annotare il numero di targa del nuovo mezzo sull'autorizzazione.



# ***Comune di CASTELL'AZZARA***

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

Si precisa che in caso di sostituzione del mezzo questo deve possedere, comunque, almeno le stesse caratteristiche per le quali gli era stato attribuito un punteggio in fase di concorso.

## **ART. 29 – CONTROLLO DEI MEZZI**

Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli adibiti al servizio NCC possono essere sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare la sussistenza delle caratteristiche previste dalle norme legislative e regolamentari.

I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche richieste, si darà luogo alle conseguenze previste dal presente Regolamento.

## **ART. 30 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo immediato, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione programmata.

## **ART. 31 - TARIFFE**

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, entro la tariffa chilometrica minima e massima determinate dal Ministero dei Trasporti.

Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili e dei cani per non vedenti sono gratuiti.

Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

## **ART. 32 - PUBBLICITÀ SUI VEICOLI**

L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

## **ART. 33 - COMMISSIONE CONSULTIVA NCC**

Col presente Regolamento viene istituita la Commissione consultiva sugli autoservizi pubblici non di linea di tipo NCC, che svolge funzioni consultive in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. I pareri della Commissione non sono vincolanti.

In particolare, è richiesto il parere della Commissione sui seguenti argomenti:

- variazione contingente;
- sperimentazioni organizzative e funzionali del servizio.

Inoltre la Commissione può essere consultata su ogni aspetto inerente il servizio NCC laddove se ne ravvisi la necessità.

La Commissione è nominata dalla Giunta municipale ed è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) Responsabile dell'Ufficio municipale competente in materia di NCC;



# ***Comune di CASTELL'AZZARA***

*Provincia di Grosseto*

Area Amministrativa

Servizio Polizia Municipale

- c) Responsabile della Polizia Locale, se persona diversa da quella di cui sopra;
- d) n. 1 rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- e) n. 1 rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.
- f) n. 1 esperto del settore designato dalla medesima Giunta

La nomina dei componenti di cui ai punti D) ed E) che precedono è fatta interpellando le organizzazioni e le associazioni di categoria ed invitandole ad esprimere ciascuna un suo nominativo. Nell'ambito della rosa di nominativi così ottenuta, la scelta dei soggetti da nominare viene fatta dalla Giunta comunale. Nel caso in cui i soggetti interpellati non provvedano a designare i propri rappresentanti, la designazione dei componenti mancanti viene fatta dalla Giunta.

Partecipa inoltre alla seduta un segretario verbalizzante che può essere scelto tra i dipendenti dell'Ente. In alternativa, può fungere da segretario verbalizzante un componente della Commissione o il Segretario comunale.

In ogni caso, il segretario verbalizzante si limita a verbalizzare i lavori della Commissione, senza potere di intervento.

Di ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione.

La Commissione è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

Per i membri della Commissione non sono previsti compensi né rimborsi di sorta.

La Commissione dura in carica tre anni e, comunque, in ogni caso, il suo mandato si intende prorogato fino alla nomina dei nuovi componenti.

## **ART. 34 - NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni eventuale disposizione regolamentare adottata in precedenza o che si ponga in contrasto con esso.